



**CAPITOLATO SPECIALE PER L'ACQUISIZIONE DI POSTI NIDO D'INFANZIA PRESSO
TITOLARI/GESTORI DI NIDI PRIVATI ACCREDITATI DELLA CITTA' DI PISA, A. E. 2018/2019.**

Articoli

ARTICOLO 1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

ARTICOLO 2 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

ARTICOLO 3 DURATA

ARTICOLO 4 CALENDARIO ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

ARTICOLO 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 6 PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

ARTICOLO 7 VARIAZIONI E REINTEGRI DEL PERSONALE

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

ARTICOLO 9 OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 10 ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI

ARTICOLO 11 STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE

ARTICOLO 12 ATTIVITÀ A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 13 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 14 MODALITÀ DI PAGAMENTO

ARTICOLO 15 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 16 SUBAPPALTO

ARTICOLO 17 CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI E RELATIVE SANZIONI

ARTICOLO 18 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

ARTICOLO 19 RINVIO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO E ATTI DI GARA

ARTICOLO 20 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Il Comune di Pisa (d'ora in poi "AC") è interessato ad acquisire posti nido d'infanzia per i bambini/e presso i Titolari/Gestori di nidi privati autorizzati ed accreditati nel territorio comunale, al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato.

Il servizio è riferibile alla normativa della regione Toscana in materia di servizi per la prima infanzia, L.R. 32/02, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 27 gennaio 2013 ed attuata dal DPGRT n. 41/R del 31 luglio 2013 e successive modificazioni.

Il fabbisogno stimato dall'A.C. ammonta a complessivi n. 60 posti per bambini/e (fascia d'età 3-36 mesi). Il numero dei posti sarà precisato con il contratto da sottoscrivere con il soggetto Titolare/Gestore accreditato aggiudicatario (d'ora in poi "Gestore"), previamente selezionato mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., secondo i termini e le condizioni del disciplinare di gara e del presente capitolato speciale.

Per la quantificazione dei posti è stata svolta una mappatura del territorio comunale per l'anno educativo 2018/2019, al fine di individuare le strutture gestite direttamente o in appalto/concessione dall'Amministrazione e quelle gestite privatamente in regime di autorizzazione ed accreditamento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'affidamento viene suddiviso in n. 3 (tre) lotti corrispondenti ad aree geografiche della città di Pisa, in modo da poter soddisfare le esigenze delle famiglie e le relative domande d'iscrizione dei loro bambini/e, garantire la continuità educativa di coloro che sono già iscritti, nonché l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore oggetto d'appalto.

I lotti sono descritti nella seguente tabella:

Numero Lotto	Descrizione oggetto del lotto	CPV
N.1	Acquisto n. 25 posti Zona Est Pisa	80110000-8
N. 2	Acquisto n. 20 posti Zona Centro Pisa	80110000-8
N. 3	Acquisto n. 15 posti Zona Sud Pisa	80110000-8

L'AC procede all'individuazione di un unico Gestore per Lotto, allo scopo di garantire la non eccessiva frammentazione del sistema pur diversificando l'offerta dei servizi rivolti alle famiglie.

L'AC potrà decidere il convenzionamento per un numero di posti inferiore o superiore fino al 20% di quelli previsti, sulla base delle risorse finanziarie effettivamente a disposizione, alle condizioni del presente capitolato speciale.

ARTICOLO 2

OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

L'affidamento concerne un servizio socio-educativo d'interesse pubblico relativo ai minori da 3 mesi fino a 3 anni di età.

I servizi oggetto del presente appalto rientrano in quelli elencati nell'Allegato IX al D. lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'obiettivo è acquisire la disponibilità dei suddetti posti nido d'infanzia, in convenzione mediante l'integrazione fra pubblico e privato, la realizzazione del progetto educativo e le caratteristiche individuali di ogni bambino/a per sviluppare le competenze necessarie ad una crescita armonica, valorizzare le differenze culturali, il buon ambientamento dei bambini e dei genitori e la partecipazione delle famiglie alla vita del nido.

Il servizio deve offrire ai bambini/e un luogo di crescita che garantisca loro benessere psicofisico e sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.

Il Gestore mette a disposizione dell'AC i posti nido assegnati presso le proprie strutture educative accreditate, garantendo l'accoglienza al proprio interno anche dei bambini/e in situazioni di disabilità e/o con bisogni educativi speciali.

Il servizio accoglie bambini/e, di qualunque nazionalità o apolidi, residenti in Pisa.

Il Gestore deve garantire l'accoglienza di bambini/e diversamente abili iscritti nelle graduatorie comunali: i relativi inserimenti devono essere garantiti durante tutto l'anno educativo 2018/2019, visto che le iscrizioni dei/delle bambini/e diversamente abili sono aperte per tutto l'anno, in conformità ai regolamenti comunali vigenti e su richiesta dell'A.S.L. competente.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata prevista per l'affidamento del servizio è 10 mesi (Anno educativo 2018/2019), secondo il calendario scolastico di cui alla delibera n. 288 del 27/03/2017 "Modifica alla DGRT n. 279/2014". Approvazione Linee guida relative al calendario scolastico 2017/2018 e anni successivi, a decorrere dal 17 settembre 2018 al 30 giugno 2019.

Nel caso di modificazioni rilevanti nella distribuzione delle liste d'attesa nelle graduatorie comunali, anche sulla base dei dati statistici dei nuovi nati nei vari ambiti territoriali e della presenza sul territorio di strutture gestite direttamente o in appalto dall'Amministrazione, quest'ultima potrà procedere ad una diversa distribuzione dei posti oggetto di acquisizione. Dall'anno educativo 2019/2020, fermo restando il completamento del percorso educativo dei bambini/e inseriti negli anni precedenti, l'AC potrà ricorrere ad una nuova procedura ad evidenza pubblica.

In caso di eventi impreveduti o difficoltà tecniche non imputabili all'AC rimane prioritaria l'esigenza di garantire la continuità e il regolare mantenimento dei servizi educativi offerti per il periodo strettamente necessario al reperimento di un nuovo contraente.

Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione dei lotti, nelle forme prescritte dalla legge, il Gestore dovrà garantire in ogni modo l'inizio dell'attività a favore dell'utenza secondo il calendario stabilito dall'AC.

Ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante potrà avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 4

CALENDARIO ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Per l'esecuzione del servizio il Gestore è tenuto a rispettare il calendario d'apertura annuale equivalente a quello delle strutture comunali, in particolare:

- il calendario d'apertura annuale ai sensi del Regolamento Regionale n. 47r/2003, n. 41r/2013 e successive modifiche ed integrazioni e dei regolamenti comunali vigenti, che

prevede l'inizio del servizio all'utenza nella seconda settimana di settembre e la chiusura per la fine del mese di giugno;

- il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con il vigente calendario scolastico nazionale e regionale;

L'orario giornaliero d'apertura rispetta gli stessi standard garantiti dai servizi per la prima infanzia comunali, che si svolgono indicativamente:

- a tempo corto solo per i bambini divezzi: apertura 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario antimeridiano dalle ore 7,40 alle ore 13,30 (è prevista una flessibilità oraria in entrata fino alle ore 9,30 ed in uscita dalle 13 alle 13,30);

- a tempo lungo bambini divezzi e lattanti: apertura 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7,40 alle ore 15,30 (lattanti) 16.30 (divezzi); è prevista una flessibilità oraria in entrata fino alle ore 9,30 e le seguenti opzioni orarie di uscita: 15.00-15,30 (lattanti), 16.00-16,30 (divezzi);

Il Gestore deve garantire la flessibilità dell'orario di entrata e di uscita dei/delle bambini/e, tenuto conto della tipologia di servizio assegnato (tempo corto o lungo).

Al Gestore è lasciata la facoltà di gestire direttamente, con onere aggiuntivo per le famiglie che lo richiedono, il prolungamento dell'orario, le attività integrative nei periodi di chiusura del servizio, l'apertura del sabato e di altre giornate che il calendario educativo comunale indica come giornate di chiusura ordinaria.

ARTICOLO 5

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia è un servizio che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini e delle bambine, in spazi dall'uso flessibile e organizzati in modo tale da favorirne l'utilizzo libero e autonomo secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo.

Il Gestore realizza i servizi oggetto di affidamento con personale idoneo, che svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'AC, nel rispetto degli indirizzi e dei parametri previsti dalla normativa in materia di:

- accesso;
- formazione in servizio;
- rapporto educatore/bambino;
- sostegno alla disabilità;
- ruolo e funzione del coordinatore pedagogico e gestionale del servizio;
- promozione della funzione genitoriale;
- promozione della qualità documentale;
- promozione delle attività di gioco e di relazione dei bambini nel contesto educativo organizzato.

Il Gestore è tenuto ad assicurare i servizi oggetto del presente capitolato speciale con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Per tutto il personale impiegato nei servizi costituisce requisito indispensabile il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, Titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Al personale impiegato nei servizi educativi per la prima infanzia deve essere applicato altresì il CCNL di riferimento e tutte le normative vigenti anche in merito alla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutto il personale impiegato dovrà essere idoneo dal punto di vista sanitario, morale e professionale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 16 del Regolamento Regionale 41/R/2013 e s.m.i e tenere un comportamento professionale adeguato alla funzione educativa da svolgere.

L'organizzazione del servizio prevede:

- la presenza di un numero di educatori/educatrici ed operatori/operatrici secondo i parametri stabiliti dal Regolamento regionale n. 41/R/2013;
- un sistema di turni del personale in modo da garantire il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio;
- la compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata;
- il personale ausiliario operante nel nido, adeguatamente commisurato ai diversi compiti da svolgere;
- la qualità delle attività educative proposte e il positivo ambientamento di tutti i bambini/e;
- il rapporto numerico qualora siano presenti uno o più bambini diversamente abili.
- l'erogazione del servizio di refezione, dove previsto, nel rispetto della normativa vigente in materia; la definizione in apposito manuale del proprio piano di autocontrollo dell'igiene della manipolazione e distribuzione degli alimenti ai sensi del REG (CE) 852/2004;
- l'acquisto/messa a disposizione di giochi, di materiale didattico (specificando che devono essere a norma di legge, adatti a bambini/e, in relazione alle scelte pedagogiche del servizio), di cancelleria e di consumo compresi i materiali e prodotti necessari all'igiene;
- la messa a disposizione dei locali per la realizzazione del servizio, la loro sorveglianza e custodia, il riordino e la pulizia giornaliera degli stessi durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Il personale incaricato dell'AC potrà accedere in qualsiasi momento ai locali, gli impianti e le attrezzature del Gestore per le attività di controllo e di vigilanza al fine di monitorare il benessere dei bambini/e. L'AC potrà richiedere al Gestore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

Il personale in servizio presso il Gestore dovrà rispettare la normativa ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e le norme e prescrizioni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014.

Si precisa che i concorrenti sono tenuti a presentare nel progetto educativo, previsto nella richiesta di offerta tecnico-progettuale, le caratteristiche del personale educativo ed ausiliario che intende impiegare nel servizio, compreso quello da utilizzare in caso di sostituzioni, specificandone la relativa qualifica professionale. Dagli stessi documenti dovrà altresì risultare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto.

ARTICOLO 6

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Con riferimento all'articolo precedente il Gestore dispone obbligatoriamente delle seguenti figure professionali:

- educatrice/educatore;

- personale ausiliario ed operatori cucinieri;
- Coordinatrice/Coordinatore pedagogica/o.

Premesso che nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia le prestazioni principali sono quelle connesse all'ambito di crescita di ogni singolo bambino/a e dello sviluppo di relazioni significative, di apprendimenti e di scambi sociali, il personale addetto, nel rispetto dei diversi ruoli e mansioni, realizza queste dimensioni in un clima educativo di benessere e di rispetto dei diritti dell'infanzia, delle scelte educative dei genitori e della diversità culturale. Il servizio di assistenza, sorveglianza, vigilanza e pulizia svolto dal personale ausiliario è intrinsecamente connesso agli obiettivi educativi sopra descritti.

Il numero di educatori e di operatori ausiliari dovrà essere indicato nel progetto educativo presentato in sede di offerta; il monte ore dovrà essere adeguato all'organizzazione del servizio proposto e calcolato così come previsto dal R.R. 41/R 2013; il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile tenendo conto del numero dei bambini/e, della loro età, degli orari di frequenza e degli spazi conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di servizi alla prima infanzia.

Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.

Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio.

Il Gestore deve garantire lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico secondo i requisiti di qualificazione e le funzioni previste e disciplinate dai Regolamenti regionali n. 47r/2003, n. 41R /2013 e successive modificazioni ed integrazioni che perverranno dalla Regione Toscana.

Il Gestore è tenuto a fornire all'AC, prima dell'avvio dell'Anno educativo, l'elenco nominativo del personale incaricato del servizio, nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni: tale elenco dovrà includere anche i relativi curricula, dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto.

Il personale del Gestore avrà la responsabilità del corretto svolgimento delle mansioni assegnate in stretta connessione alla tipologia di attività in oggetto.

Il personale educativo impiegato dovrà essere in possesso dei titoli di studio richiesti dalle leggi statali e regionali, per l'accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia previsti dalla normativa in vigore al momento dell'impiego, nonché dei necessari requisiti professionali.

A tale riguardo, il Gestore dovrà garantire la permanenza del corretto possesso dei titoli di studio per lo svolgimento del ruolo di educatore alla data del 1 settembre 2018, ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, per tutta la durata contrattuale.

Il personale ausiliario dovrà essere in possesso almeno della licenza media inferiore; l'aggiudicatario dovrà garantire che il personale ausiliario impiegato sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

Fra il personale che sarà impiegato nel servizio dovranno essere presenti figure che abbiano ricevuto adeguata formazione relativamente al primo soccorso, antincendio e HACCP.

Il Gestore deve garantire l'applicazione al personale dei CCNL, dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, etc.).

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa aggiudicataria assorbe e utilizza prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti della precedente Impresa affidataria, a condizione che il loro numero e la loro

qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'impresa aggiudicataria subentrante.

Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi; i regolamenti delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

Il Gestore deve disporre e mantenere, per tutta la durata dell'affidamento, idonee ed adeguate risorse umane in numero e professionalità atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dall'Amministrazione.

In particolare, il numero degli educatori presenti durante l'orario giornaliero di apertura del nido deve rispettare la normativa regionale vigente al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati.

Gli operatori del Gestore prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione con l'Amministrazione.

Nel caso di due bambini con disabilità presenti nella stessa sezione/classe, il Gestore può concordare con l'AC l'assegnazione di un unico educatore, sempre tenuto conto della gravità delle disabilità.

Il Gestore potrà integrare l'organico minimo con ulteriori unità di personale (organico a integrazione), nell'ottica di arricchire l'offerta educativa.

ARTICOLO 7

VARIAZIONI E REINTEGRI DEL PERSONALE

Il Gestore assicura la presenza costante del personale impiegato nel servizio per tutta la durata contrattuale secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale.

A tal fine, il medesimo trasmette alla Direzione Servizi Educativi, prima dell'avvio del servizio, l'elenco completo del personale assunto e/o della dotazione organica, garantendo una continuità didattica - educativa salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati all'AC.

Il Gestore sostituisce tempestivamente (entro un'ora) gli operatori assenti (malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto), compresi gli educatori di sostegno, con altri operatori idonei (di cui all'elenco delle sostituzioni presentato) ed aventi i medesimi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio in occasione di ogni variazione, reintegro, supplenza.

E' facoltà dell'AC di richiedere, con nota motivata al Gestore, la sostituzione del personale impegnato nell'appalto che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste dall'appalto; la sostituzione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora l'AC ne documenti l'urgenza, pena la facoltà per l'AC medesima di risolvere il contratto.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al Gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

Tutto il personale impiegato è tenuto specificatamente:

- al rispetto e cura della propria persona;

- ad attuare comportamenti ed atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- al rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e sul segreto d'ufficio;
- al rispetto del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 15 luglio 2014, di cui il Gestore si impegna ad assicurare la diffusione e la conoscibilità;
- al rispetto della legislazione di riferimento vigente compresa quella antinfortunistica ed antincendio;
- ad avere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dei bambini e delle loro famiglie.

Il Gestore provvede a indicare un/una responsabile, che può coincidere con la figura della/del coordinatrice/coordinatore pedagogica/o, che risponda dei rapporti contrattuali con l'AC; dovrà essere designato inoltre un/una responsabile dei servizi presso la struttura, scelta fra il personale, che risulti referente di utenti, operatori/operatrici ed il Comune, per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della conservazione della documentazione, prevista dalla normativa vigente in materia e dal contratto stipulato, che dovrà essere reperibile e consultabile presso la struttura del Gestore.

Il Gestore assicura adeguata formazione a tutto il personale coinvolto nel servizio: la formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

La formazione/aggiornamento del personale impiegato dovrà comunque avere le caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto.

Il Gestore garantisce a propria cura e spese la partecipazione del proprio personale educativo a eventuali incontri formativi organizzati dall'Amministrazione medesima.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'

Il Gestore si impegna a rispettare quanto previsto dal presente capitolato speciale e dagli atti di gara approvati, norme e prescrizioni tecniche in vigore e che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto stipulato.

Il Gestore manterrà indenne l'AC da qualsivoglia danno diretto e indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente affidamento, sollevando l'AC e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, a riguardo.

Il Gestore sarà responsabile della sicurezza e incolumità del personale impiegato e dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. L'Amministrazione comunale è pertanto esonerata:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale impiegato e gli utenti, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio o a soggetti terzi;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

Sulla base di quanto sopra espresso il Gestore dovrà attivare, prima dell'avvio dell'anno educativo, idonee coperture assicurative di durata non inferiore alla durata dell'affidamento e/o stipulare uno o più atti aggiuntivi alle polizze esistenti. La polizza dovrà prevedere espressamente che la compagnia assicuratrice rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 1916 del c.c., ed i massimali, dedicati esclusivamente al servizio, dovranno essere adeguati come di seguito:

COPERTURA ASSICURATIVA RCT, che copra i danni riconducibili a responsabilità civile dello stesso, cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in funzione dell'attività svolta, per il numero di posti in convenzione.

La copertura deve espressamente prevedere che sono compresi i danni causati agli utenti del servizio; i danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale e figure delle quali l'Assicurato debba rispondere; eventi dannosi dovuti alla somministrazione di cibi e bevande ove previsto. La copertura deve prevedere massimali rientranti nei seguenti parametri:

- € 5.000.000 per ogni sinistro;
- € 5.000.000 per danni a persona;
- € 5.000.000 per danni alle cose;
- gli infortuni a favore dei bambini/e utenti del servizio con massimali non inferiori a € 60.000,00 per morte, € 60.000,00 per invalidità permanente, € 3.120,00 per spese mediche da infortunio, diaria da ricovero € 20,00.

Il numero dei bambini e delle bambine da assicurare è pari a quello dei posti oggetto di affidamento, compresi i bambini e le bambine diversamente abili.

Devono essere previste le seguenti estensioni di garanzia:

- relativamente per l'attività di refezione scolastica la polizza deve coprire la responsabilità derivante da eventuale intossicazione alimentare e/o avvelenamento subiti dai fruitori del servizio refezione e l'eventuale danno biologico subito, pertanto deve essere prevista l'estensione a comprendere la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e smercio di prodotti in genere;
- estensione a comprendere la responsabilità derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia;
- estensione a comprendere la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da Incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- estensione a comprendere la responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo e destinazione dei fabbricati, compresi i terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati dall'Assicurato per la sua attività.

COPERTURA ASSICURATIVA RCO: che copra i danni che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o no dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La copertura deve prevedere massimali non inferiori a:

- € 2.500.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per danni a persona;

Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.

L'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

POLIZZA FIDEIUSSORIA/GARANZIA DEFINITIVA: ai fini della sottoscrizione del contratto, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità e per gli importi previsti dalla normativa vigente.

La cauzione definitiva sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dalla legge. Nel caso in cui la cauzione sia costituita sotto forma di fideiussione, la stessa dovrà contenere le clausole previste dal Codice e, in caso di controversie con la Stazione Appaltante, il foro competente è esclusivamente quello di Pisa.

Dette garanzie resteranno efficaci a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà esaurito ogni conto e pendenza relativi al presente affidamento.

Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi adottati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31, in suppl. ordinario n. 16/L Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10.4.2018.

La polizza fideiussoria deve essere rilasciata dai soggetti abilitati per legge (istituti bancari - fideiussione bancaria o le compagnie di assicurazioni (fideiussione assicurativa) iscritte nell'elenco previsto dall'IVASS, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le fideiussioni dovranno prevedere le seguenti clausole:

- a) il Garante pagherà quanto dovuto dal Contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;
- b) il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 c.c.;
- c) il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
- d) lo svincolo della fideiussione è possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;
- e) l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
- f) nel caso di controversie con il Comune di Pisa, il foro competente è quello di Pisa;
- g) le clausole di cui alle precedenti lettere da a) a f) prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.

Le predette clausole devono essere riportate nel contratto di fideiussione e la mancanza anche di una sola di esse, comporterà la non accettazione della garanzia.

Per quanto attiene poi alla coobbligazione, si fa presente che le fideiussioni possono prevedere la presenza del coobbligato, purché la coobbligazione non sia condizione di validità/efficacia del contratto di garanzia. Pertanto non sono accettabili fideiussioni che prevedano la condizione risolutiva espressa del contratto in caso di mancata sottoscrizione da parte del coobbligato e/o in caso di mancata indicazione dei beni escutibili.

Le fideiussioni devono essere trasmesse in originale mediante lettera indirizzata/consegnata esclusivamente all'ufficio protocollo del Comune di Pisa o a mezzo PEC con le relative sottoscrizioni in forma digitale valide ai sensi di legge.

Al momento della trasmissione, le fideiussioni dovranno essere già munite di tutte le sottoscrizioni necessarie (quindi sia quelle del Garante - banca, compagnia assicurativa, ecc. - sia quelle del Contraente - impresa/persona fisica). Il Comune (Assicurato/Ente garantito) provvederà alla sottoscrizione solo dopo aver effettuato gli opportuni controlli.

Il gestore deve assicurarsi che le coperture assicurative di cui ai punti precedenti prevedano inoltre:

- che non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta del contratto da parte dell'Assicurato, senza preventiva informazione scritta dell'AC, pena l'inefficacia e l'inopponibilità alla stessa;

- che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società assicuratrice ed il gestore, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa;
- che il Comune di Pisa sia menzionato tra i terzi;
- tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici Istat relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

L'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte dalle coperture assicurative; la medesima potrà sottoporre la congruità delle suddette polizze alla verifica del Broker Fiduciario dell'A.C.

Il Gestore dovrà eventualmente attenersi alle integrazioni e indicazioni conseguenti alla suddetta verifica e, altresì, garantire il mantenimento nel tempo delle garanzie, fornendo tempestivamente all'AC comunicazione scritta in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

Il Gestore deve consegnare all'AC una copia delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata dell'affidamento.

Nell'eventualità che si manifesti la necessità di un accertamento sanitario delle condizioni di salute di un/una bambino/a (infortunio, malessere, ecc.) il Gestore ha il compito di informare tempestivamente la famiglia e, se necessario, accompagnare il minore al Pronto Soccorso per le cure mediche del caso; successivamente il referente presente in servizio fa pervenire all'Ufficio comunale Asili Nido e contestualmente alla compagnia assicuratrice idonea relazione.

Il Gestore è tenuto agli adempimenti previsti in materia di Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dei dati personali trattati dai propri dipendenti e concernenti gli utenti dei posti in convenzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Gestore, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ARTICOLO 10

ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI

Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo precedente, e del mantenimento nel tempo delle garanzie richiamate, costituisce grave inadempimento contrattuale a seguito del quale l'AC si riserva il diritto di risolvere il contratto, come previsto nello schema approvato con la determinazione a contrarre.

Qualora le polizze assicurative prevedessero un massimale assicurativo insufficiente, una franchigia o uno scoperto, in caso di sinistro l'AC si rivarrà, nell'ambito del massimale insufficiente, della franchigia o dello scoperto, direttamente sul Gestore, trattenendo gli importi dalle somme dovute a qualunque titolo dal medesimo, o rivalendosi sulla cauzione definitiva, che, in questo caso, dovrà essere reintegrata.

Il Gestore comunica tempestivamente all'AC, al fine di prevenire ogni disagio per l'utenza, i motivi e i tempi ove ricorra un'eventuale modifica e/o interruzione del servizio e si impegna a fornire indicazioni precise in caso di sciopero o per cause di forza maggiore, adottando all'uopo le misure occorrenti per salvaguardare il servizio e le esigenze delle famiglie.

Il Gestore deve consegnare alla Direzione Servizi Educativi con sede in Via Del Carmine n. 12 - PISA, l'elenco del personale che sarà impiegato nel servizio e contenente:

- tipologia di funzione e ruolo ricoperto;
- curricula;
- contratto di lavoro;

- l'elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni, contenente:
 - tipologia di funzione e ruolo ricoperto;
 - curricula;
 - la nomina formale del coordinatore pedagogico del servizio, con relativo curriculum allegato.
- Il Gestore, per tutta la durata dell'appalto, deve conservare e rendere disponibile la predetta documentazione presso la propria struttura, oltre a:
- documentazione inerente gli obblighi di legge per le procedure e i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, dispositivi di sicurezza ed antincendio;
 - certificazioni sanitarie e piano di autocontrollo;
 - documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e/o soci impegnati nel servizio di cui alla convenzione per i posti di cui è capitolato.

Il Gestore comunica, inoltre, i seguenti dati:

- nominativo del responsabile referente del servizio presso la struttura, con recapiti.

Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente, nel corso dell'appalto, all'AC - Direzione Servizi Educativi ogni variazione dei suddetti nominativi.

Il Gestore è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'affidamento.

Il Gestore deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il Gestore deve inoltre predisporre e far affiggere a proprie spese la segnaletica di sicurezza, antincendio e salute sui luoghi di lavoro (tit V, D. Lgs. 81/08) all'interno dei locali dei Nidi d'Infanzia.

Il Gestore è tenuto a trasmettere, prima dell'avvio del servizio, il "Documento di Valutazione dei Rischi" all'A.C. - Direzione Servizi Educativi, completo di copertina riportante date e firme dei soggetti competenti, prima dell'avvio del servizio e, in caso di aggiornamenti, durante la durata dell'affidamento.

E' fatto obbligo al Gestore di effettuare la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività, adottando le idonee e previste misure di prevenzione e protezione e rendendone edotti i lavoratori. Il Gestore informa l'AC in merito a:

- eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nel DVR;
- situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei servizi ed i relativi provvedimenti adottati;
- incidenti ed infortuni verificatisi nello svolgimento dell'attività.

Il personale addetto alla gestione delle emergenze e al primo soccorso dovrà essere presente in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio, essere adeguatamente e periodicamente formato in merito alle attività che sarà chiamato a svolgere in caso di emergenza ed in funzione del rischio specifico dell'attività.

Sarà obbligo e onere del Gestore provvedere a quanto necessario ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di affidamento a terzi di attività strumentali secondarie (quali ad esempio pulizia e manutenzioni dei locali) da svolgersi all'interno della struttura.

Il Gestore dovrà impiegare il personale ausiliario anche nell'attività di pulizia dei locali in cui si svolge il servizio oggetto dell'appalto.

Per la preparazione/somministrazione dei pasti agli utenti, ove previsto, le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate, in linea con il livello di qualità garantito nei nidi comunali.

L'A.C. potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili e potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti la sicurezza, il contratto di lavoro dei/delle dipendenti e la verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.

Il Gestore si impegna ad effettuare:

- interventi di riordino, pulizia e sanificazione, quotidiani e straordinari, atti a garantire un ambiente adatto alla permanenza dei bambini/e, attraverso operazioni di cura di tutti gli spazi, interni ed esterni, delle relative pertinenze, delle attrezzature e delle suppellettili utilizzate per il funzionamento della struttura;

- la corretta gestione dei rifiuti raccolti con modalità differenziate rispetto alla loro tipologia.

Il Gestore deve utilizzare solo macchine, prodotti e attrezzature di comprovata validità e affidabilità; le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni anti-infortunistiche vigenti in Italia e/o nell'Unione Europea.

Il Gestore garantisce idonea formazione del proprio personale ausiliario, in merito al corretto utilizzo dei detersivi e prodotti di pulizia impiegati nelle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti.

Nei bagni non devono essere presenti materiali di pulizia, detersivi e disinfettanti accessibili ai bambini/e.

E' fatto obbligo al Gestore di procedere alla predisposizione ed applicazione di adeguato piano per la lotta degli animali infestanti come previsto dal Regolamento CE 852/2004.

Nelle ricorrenze e festività (Natale, Pasqua, etc...) che vedono la presenza di persone esterne, il Gestore deve assicurare la pulizia a fondo dei locali utilizzati al fine di evitare rischi di contagio da agenti patogeni provenienti dall'esterno.

Il Gestore deve avere la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessari all'esecuzione del presente appalto, che devono essere tecnicamente efficienti e dotati di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e norme UE.

ARTICOLO 11

STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE

Il Gestore si impegna a rispettare tutti gli indicatori, di propria competenza, previsti nella Carta dei Servizi per la prima infanzia del Comune di Pisa reperibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: http://www.comune.pisa.it/uploads/2017_11_30_15_07_51.pdf.

E' facoltà del Gestore di dotarsi di ulteriori strumenti di rilevazione della customer satisfaction e/o della qualità del servizio, i cui risultati potranno essere condivisi con l'AC.

ARTICOLO 12

ATTIVITA' A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'AC si impegna a fornire al Gestore, per l'affidamento del servizio, i dati e le informazioni necessarie e pertinenti per:

- le iscrizioni degli utenti aventi diritto presso i propri uffici;
- le procedure di ammissione e l'eventuale dimissione degli utenti;
- la riscossione delle rette;
- le funzioni di indirizzo e controllo necessarie;

L'Amministrazione Comunale esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo nell'ambito della gestione del servizio; tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia e

di confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto pedagogico/gestionale presentato in sede di gara.

ARTICOLO 13

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo per le prestazioni rese dal Gestore è dato dal prezzo mensile di aggiudicazione per bambino/a, risultante dall'offerta economica presentata per ciascun lotto in base al disciplinare di gara approvato.

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi omnicomprensivo di tutte le attività richieste dal presente capitolato speciale e di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti in materia. Si precisa che detto corrispettivo sarà dovuto in corrispondenza alle prestazioni rese per l'assegnazione dei posti in convenzione per l'anno educativo 2018/2019 (10 mesi).

Il numero di posti oggetto del contratto potrà comunque essere rivisto sulla base del numero di bambini/e che effettivamente risulteranno iscritti/e alla specifica struttura, al termine della fase d'iscrizione.

Non sarà previsto nessun corrispettivo per il prolungamento dell'orario descritto nell'art. 3 del presente capitolato speciale, e/o per attività integrative nei periodi di chiusura del servizio, sabato e altre giornate che il calendario educativo comunale indica come giornate di chiusura ordinaria del servizio, che siano concordate direttamente dal Gestore con le famiglie. L'importo dell'appalto, a base d'asta, è stato calcolato sulla base delle modalità organizzative descritte negli atti di gara e nel presente capitolato, al costo orario del personale di cui al D.M. 2 ottobre 2013 applicabile alle imprese che forniscono i servizi oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Inoltre, in caso sorga l'esigenza di una modifica del contratto durante il periodo di efficacia, l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 106, co. 1 lett.b.

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.

In caso di assegnazione di bambini/e diversamente abili, il prezzo mensile pagato dall'AC consiste nel prezzo mensile dell'utente del servizio con frequenza a tempo pieno/ordinario e l'applicazione delle maggiorazioni seguenti:

- per ciascun bambino/a diversamente abile inserito, il prezzo dell'utente sarà incrementato del 50% in caso di disabilità medio/gravi e dell'80% nel caso di disabilità grave, previa istruttoria da parte dell'AC.

- qualora il/la bambino/a disabile frequenti il Nido d'Infanzia part - time, fino alle 13,30, il prezzo mensile pagato dall'AC è il prezzo mensile dell'utente del Nido con frequenza a tempo pieno ridotto del 10%.

Le maggiorazioni di cui sopra saranno calcolate sul prezzo mensile dell'utente a tempo pieno (7.40 - 16.30), che può essere ridotto sulla base delle seguenti tipologie di frequenza:

- per i bambini/e che frequentano il part-time, fino alle 13.30, il prezzo mensile dell'utente a tempo pieno (7.40 - 16.30) è ridotto del 10% (dieci per cento);
- per tutti gli utenti, qualora l'utente iscritto frequenti il nido nell'arco del mese con una

frequenza inferiore o uguale al 50% dei giorni di effettiva apertura mensile, il prezzo mensile dell'utente a tempo pieno (7.40 – 16.30) è ridotto del 20% (venti per cento);

- il pagamento del primo mese (inserimento) di utilizzo del nido da parte dell'utente deve essere calcolato unicamente per i giorni di effettiva frequenza.

Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione d'ufficio del certificato attestante la regolarità contributiva (DURC).

L'AC nel caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, invita il Gestore a provvedervi entro 15 giorni: qualora il medesimo non provveda nel termine suindicato, l'AC potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore per l'esecuzione dell'appalto.

Il Comune non riconosce all'appaltatore rimborsi di alcun genere e a nessun titolo oltre l'importo offerto per tutti i servizi, prestazioni e spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato speciale inerente e conseguente l'appalto.

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo precedente, sarà effettuato sulla base di fatture mensili dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio, previa acquisizione d'ufficio del certificato attestante la regolarità contributiva (DURC) del Gestore e degli eventuali subappaltanti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

Qualora dagli accertamenti (DURC) che l'AC effettuerà dovesse emergere un'irregolarità nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato da parte del Gestore, l'AC attiverà l'intervento sostitutivo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore per l'esecuzione dell'appalto.

Il Gestore sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell'espletamento del servizio e non potrà porre in atto alcuna azione per il recupero del relativo credito.

La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le parti dichiarano nel contratto che i termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti.

Il termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare all'AC liquidità aggiuntiva a spese del gestore e non è maggiore rispetto ai termini di pagamento accordati dall'AC ad altre imprese.

Il corrispettivo sarà accreditato sul conto corrente intestato al gestore da questi attivato nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Gestore renderà tempestivamente noto all'AC, sotto la propria esclusiva responsabilità, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate al comma che precede; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Gestore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In ottemperanza da quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 31 marzo 2015 (compreso), il Comune di Pisa non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. La fattura elettronica (FE) non dovrà essere inviata direttamente al Comune ma al "Sistema di Interscambio" (SdI) istituito dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze. Tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti del Comune di Pisa dovranno essere trasmesse al seguente Codice Univoco Ufficio: **UF5YHL**.

Il Comune si riserva di respingere le fatture elettroniche che, seppure trasmesse e consegnate tramite il SdI, non riportino le seguenti informazioni essenziali:

- tutte le informazioni fiscali ed esplicative già previste dalle normative vigenti;
- il numero dell'impegno di spesa e il numero del buono d'ordine;
- estremi del contratto ed il CIG (Codice Identificativo Gara);
- numero dei bambini che hanno frequentato, nel mese che si è concluso, ciascun Nido ripartito nelle seguenti tipologie di prezzo:
 - n. bambini con frequenza a tempo pieno (7.40 – 16.30);
 - n. bambini che frequentano il part-time fino alle 13.30;
 - n. bambini diversamente abili;
 - n. bambini che hanno frequentato il nido, nell'arco del mese che si è concluso, con una frequenza inferiore o uguale al 50% di giorni di effettiva apertura mensile;
 - n. giorni bambini nel primo mese di utilizzo del nido.

Per qualsiasi approfondimento ed informazioni consultare il sito:

- **<http://www.fatturapa.gov.it>**

ARTICOLO 15 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

L'AC si riserva di effettuare controlli, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario senza preavviso o con le modalità ritenute più opportune, anche tramite accesso alle strutture per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato speciale e secondo quanto previsto dai regolamenti regionali in materia.

A tal fine l'AC potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili, descritti nel presente capitolato, e potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti la sicurezza, il contratto di lavoro dei dipendenti e la verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.

ARTICOLO 16 SUBAPPALTO

Il Gestore provvede al servizio oggetto dell'appalto con il proprio personale salvo per i servizi marginali che intenda subappaltare e da dichiararsi all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non è comunque subappaltabile ciò che attiene alle attività educative.

L'eventuale subappalto verrà autorizzato dall'AC, fermo restando che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa saranno applicabili le sanzioni penali di legge.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Gestore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'AC della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Gestore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AC da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 17

CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI E RELATIVE SANZIONI

Il Gestore ha l'obbligo di organizzare il servizio in modo tale da garantire che ogni prestazione richiesta sia svolta nei termini stabiliti e con le modalità previste dal presente capitolato speciale, dai documenti contrattuali e dalla normativa vigente in materia.

Nell'eventualità che il Gestore non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato può essere assoggettato, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, alle seguenti penali:

lett.	Inadempienza	Importo penali in euro
a)	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data comunicata dall'AC.	Misura della penale giornaliera: pari allo 0,3/1000 dell'importo annuo relativo al servizio oggetto di ritardo
b)	Per ogni difformità in riferimento all'esecuzione delle prestazioni e della continuità del servizio a causa del venire meno del rapporto numerico tra educatori e bambini/e nel Nido d'Infanzia, compresi i bambini/e diversamente abili, come previsto nel capitolato speciale.	€. 300,00 per ogni singola difformità
c)	Per inadempimento agli obblighi di cui al presente capitolato speciale in materia di refezione, preparazione/somministrazione di pasti, conservazione delle derrate, igiene, pulizia e tenuta dei locali di cucina e consumo dei pasti, dei bagni, nonché dei materiali didattici.	€. 400,00 per ogni singolo inadempimento
d)	Mancato rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs.81/2008 e s.m.i. e/o mancato rispetto degli oneri assicurativi previsti nel capitolato, salva risoluzione nei casi previsti nel contratto.	€. 200,00 per ogni singolo inadempimento
e)	Per ogni ulteriore inadempimento a quanto previsto nel contratto	€. 150,00 per ogni singolo inadempimento
f)	Per mancata realizzazione di quanto offerto in fase di gara.	Da € 1.500,00 a € 3.000,00
g)	Per inadeguato comportamento da parte degli operatori incaricati ad effettuare le prestazioni e gli interventi oggetto del presente appalto	Da € 100,00 a € 500,00

Le inadempienze del Gestore verranno contestate per iscritto dall'AC, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione, e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito.

In tal caso l'Amministrazione comunale potrà procedere nei confronti del soggetto Gestore dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e l'eventuale recidiva e verrà compensata con il primo pagamento successivo. Dopo tre contestazioni che risultano fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità, è facoltà dell'AC risolvere il contratto ed agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Qualora le inadempienze contestate concernono il venir meno dei requisiti di autorizzazione e/o accreditamento in capo alla struttura del Gestore, troveranno applicazione le sanzioni previste dal Regolamento regionale 41 r/2013 come modificato dal DPGR n. 33R/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Gestore dovrà essere in possesso e mantenere l'accreditamento per i servizi per la prima infanzia, in regola con quanto prescritto dalla normativa regionale applicabile in materia ed i vigenti regolamenti comunali, per tutta la durata dell'affidamento e fino alla scadenza del contratto, oppure per il periodo di proroga necessario, nelle more delle ordinarie procedure di scelta, per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; con il venire meno della suddetta condizione l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità di cui allo schema di contratto approvato, a cui si rinvia.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze del Gestore, l'AC porrà in essere quanto possibile per garantire la continuità dei servizi e, con mero atto dirigenziale, la medesima potrà individuare altro operatore avente i necessari requisiti giuridici e tecnici stabiliti dal presente capitolato, dando priorità agli eventuali soggetti idonei partecipanti alla procedura di gara ovvero ricorrendo a procedura d'urgenza.

I servizi contemplati nel presente capitolato non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi, l'AC, previa diffida a mezzo PEC/fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altro operatore del settore oggetto d'appalto, rivalendosi sul Gestore per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto in materia di penali, clausola risolutiva espressa, risoluzione, decadenza e revoca.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi un fatto costituente reato a norma del codice penale, l'AC segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

La stazione appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti del Gestore o dei relativi componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici in vigore nel periodo contrattuale.

L'A.C. può promuovere, nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa, la decadenza o revoca del contratto nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato speciale si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

- Codice Civile;
 - L.R.26-7-2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), successivamente modif. dalla L.R.5-11-2009, n. 63;
 - Regolamento Regionale n. 41R/2013 Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26/7/2002 n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
 - Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
 - D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
 - D. Lgs 155/1997;
 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679;
 - Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - DPR 445/2002 e ss.mm.ii.
 - Regolamento comunale Asili Nido e tutte le sue successive modifiche e integrazioni;
 - Regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 27/03/2018.
- Sono comunque richiamate ogni altra norma regionale, italiana ed europea, applicabile ai servizi educativi oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 19

RINVIO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO E ATTI DI GARA

Si rinvia allo schema di contratto approvato con la determinazione di indizione della procedura ad evidenza pubblica per quanto riguarda: oggetto del contratto, durata dell'appalto, importo, garanzie da parte dell'impresa, divieto di cessione del contratto, modalità di fatturazione e pagamento, penali, recesso, risoluzione, osservanza del codice in materia di protezione dei dati personali, spese contrattuali, controversie, osservanza di norme, allegati al contratto.

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e degli accertamenti previsti dalla normativa. Trova applicazione quanto disposto dagli artt. 11 R.D. 18-11-1923 N. 2440 e 120 del r.d. n. 827/24.

L'importo del valore contrattuale sarà precisato nel contratto medesimo.

L'importo effettivo delle singole convenzioni sarà quello derivante dall'applicazione del prezzo offerto e/o negoziato dal soggetto aggiudicatario per il numero di bambini/e indicato per ogni Lotto/Zona geografica della Città di Pisa, secondo le procedure di evidenza pubblica e i parametri predeterminati con l'atto che approva il presente capitolato speciale.

Pertanto l'AC ha il diritto di ordinare variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, nell'interesse dell'utenza, del buon andamento ed economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti di competenza, che dovessero intervenire durante la durata del contratto.

L'appaltatore è tenuto a eseguire le variazioni alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario. Sono a esclusivo carico del Gestore tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

ARTICOLO 20

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'A.C. informa il Gestore che tratterà i dati contenuti nel contratto, e negli altri documenti richiamati con il presente capitolato speciale, esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679, il Gestore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente gli iscritti.

Il trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e processi decisionali interamente automatizzati, ivi compresa la profilazione, e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.